

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1975, n. 65.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rifinanziamento

La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, recante « Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio » è rifinanziata per l'anno 1975, limitatamente ai contributi previsti al Capo I, con lo stanziamento di L. 100 milioni.

Art. 2

Termini per la presentazione delle domande

Le domande, per ottenere il contributo di cui all'art. 1, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I termini di cui ai comma 5° e 7° dell'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1975 e al 31 gennaio 1976.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il prelievo di L. 100 milioni dal Capitolo 7250 - partita « Rifinanziamento della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 » dello stato di previsione della spe-

sa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e con l'istituzione del Cap. 6611 dal titolo « Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 », con lo stanziamento di Lire 100 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

— Cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - partita « Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 » L. 100.000.000

b) in aumento:

— Cap. 6611 « Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 » L. 100.000.000

Le somme stanziare ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione di contributo, saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 maggio 1975

Tomelleri